

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3202-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

(Relatore: **MONACI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**DE MITA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(**AMATO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(**FANFANI**)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(**MACCANICO**)

Presentato il 30 settembre 1988

Norme in materia di finanza regionale

Presentata alla Presidenza il 31 ottobre 1988

ONOREVOLE PRESIDENTE, ONOREVOLE RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il provvedimento al nostro esame concerne le « Norme in materia di finanza regionale ». La capacità di controllo dell'evoluzione delle grandezze finanziarie passa necessariamente anche attraverso un'attività di serrata revisione critica delle modalità e dei presupposti stessi dell'intervento pubblico che quell'evoluzione concorrono a determinare. A questa esigenza intende far fronte il presente disegno di legge — unitamente alle altre iniziative settoriali che contestualmente vengono proposte al Parlamento — prospettando una serie di misure, strumentalmente distinte ma funzionalmente collegate alla legge di bilancio e alla legge finanziaria, che recepiscono le condizioni metodologiche a riguardo fornite dalla legge n. 362 del 1988, ricollegandosi, per ciò che attiene ai criteri e agli obiettivi sostanziali, ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria predisposto dal Governo ed approvato mesi addietro dalle Camere.

Ciò premesso, per quanto attiene alle norme contenute nel disegno di legge 3202, si specifica quanto segue. Il provvedimento costituisce uno degli strumenti della complessiva manovra intesa al conseguimento degli obiettivi delineati dal piano di riequilibrio della finanza pubblica.

I primi due articoli del provvedimento rispondono all'esigenza di parametrare i finanziamenti a favore del comparto regionale ai livelli di crescita compatibili con il quadro economico nazionale.

ART. 1. — *Regioni a statuto ordinario.*

Non essendo stato ancora definito il provvedimento organico per la finanza regionale, da tempo all'esame del Parlamento, si rende necessario procedere, come negli anni precedenti, attraverso situazioni da inserire ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 362 del 1988, nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria. Infatti, col venir meno delle disposizioni recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 356 il cui periodo di applicazione ha abbracciato gli anni dal 1977 al 1981, ha ripreso vigenza il meccanismo di finanziamento assicurato, attraverso il fondo comune, previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la conseguente necessità di integrare annualmente il volume di risorse da attribuire alle regioni a statuto ordinario, in misura tale da garantire alle stesse un incremento annuale in linea con il tasso programmato di inflazione.

Anche per l'anno 1989 occorre adeguare la quantificazione del fondo comune, che verrebbe altrimenti ad attestarsi, sulla base della legislazione vigente, a 5.193 miliardi rispetto ad un ammontare di risorse attribuite, allo stesso titolo, per l'anno 1988 pari a 5.441 miliardi.

Contestualmente all'adeguamento del fondo, sulla base del tasso programmato di inflazione si procede inoltre ad una razionalizzazione dei vari canali di finanziamento attualmente esistenti; razionalizzazione che viene perseguita attraverso l'assorbimento del fondo comune di detti canali (enti soppressi, occupazione giovanile, asili nido, ente cellulosa e

carta, Consorzio di bonifica e oneri contrattuali).

Per effetto di quanto sopra esposto il Fondo comune per il 1989 viene a determinarsi in complessivi 6.401 miliardi.

ART. 2. — *Regioni a statuto speciale.*

Gli ordinamenti finanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dispongono, che alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti, siano devolute quote in misura fissa e variabile del gettito di taluni tributi erariali riscossi nei rispettivi territori.

Poiché il ritmo di evoluzione di detti trasferimenti alle menzionate regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano non risulta coerente con le attuali critiche condizioni del bilancio dello Stato, si è ritenuto necessario, pur avendo riguardo alla particolarità della singola autonomia, provvedere alla predeterminazione dei livelli di devoluzione, anche in considerazione del fatto che tali centri di spesa, in passato, non hanno risentito, quanto le regioni a statuto ordinario, della politica nazionale di contenimento della spesa pubblica.

In particolare tra le strade percorribili — scartando l'atto di imperio praticabile sui trasferimenti di settore per gli investimenti, che avrebbe potuto essere adottato escludendo le regioni a statuto speciale da tali assegnazioni — è stata scelta, in nome del principio di partecipazione delle regioni alla definizione delle linee di politica economica del paese desumibili dalla stessa legge n. 468 del 1978 di riforma della contabilità nazionale, quella di operare sul versante delle entrate tributarie ad esse spettanti pur se con alcune eccezioni.

Infatti va tenuto presente al riguardo:

a) che in base alle specifiche norme statutarie per agire nell'ambito predetto è necessario acquisire la preventiva intesa di tali regioni. Esistendo i « dubbi e le perplessità » espressi dalla I Commissione, sulla effettiva acquisizione dell'intesa, la Commissione bilancio ha dovuto

procedere ad un accertamento, tramite il ministro Maccanico, della intervenuta intesa fra il Governo e le regioni a statuto speciale;

b) che per la Sicilia, che riscuote direttamente in sede locale il dovuto indipendentemente dall'esistenza di una propria legge finanziaria, occorre operare su altre specifiche risorse quale il fondo di solidarietà nazionale;

c) che per il Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano — in pendenza dell'approvazione del nuovo ordinamento finanziario attualmente in Parlamento, che pur non costituendo parte integrante del cosiddetto « pacchetto » risulta oggetto di un impegno politico che farebbe decorrere dal 1° gennaio 1988 le nuove attribuzioni erariali a regime — occorre modulare un meccanismo che, pur salvaguardando quanto spettante nel 1988 con il nuovo ordinamento, consenta, attraverso conguagli o recuperi sulla quota variabile, un congelamento dello spettante per il 1989 alla quota 1988, maggiorata del 4 per cento;

d) che per la regione Valle d'Aosta, in relazione a quanto rappresentato dagli stessi organi regionali, occorre operare sui fondi previsti da alcune delle vigenti leggi di settore per investimenti.

Le misure di contenimento disposte dai primi quattro commi dell'articolo 2, nel mentre predeterminano i livelli delle devoluzioni spettanti per il 1989, consentono di pervenire alla conseguente modulazione delle organizzazioni statali, con positivi effetti sul complessivo fabbisogno stimabili in 800 miliardi per lo stesso anno 1989.

Il comma 5 riguarda le somme di parte corrente spettanti alle regioni a statuto speciale a valere sulle leggi di contenuto particolare; somme che vengono fissate in misura pari a quelle dell'anno precedente maggiorate del 4 per cento.

Non si è ritenuto, infine, di inserire nel provvedimento una norma relativa alla nuova impostazione del fondo di sviluppo regionale previsto dall'articolo 9

TABELLA A.

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANOSPETTANZE REGIONALI PER LANNO 1989, SENZA E CON MISURE DI CONTENIMENTO
(miliardi di lire)

REGIONI	Attribuzioni spettanti per il 1988 (1)	Anno 1989 Senza misure di contenimento		Anno 1989 Con misure di contenimento	
		Variazioni 1988-1989 (2)	Attribuzioni 1989 (a)	Attribuzioni 1989 (b)	Minori attribuzioni (c = a-b)
Valle d'Aosta	600	+ 48	648	624	— 36,568
Trentino-Alto Adige (1)	190	+ 10	200	200	—
Trento (1)	1.740	+ 110	1.850	1.813	— 37
Bolzano (1)	1.770	+ 120	1.890	1.847	— 43
Friuli-Venezia Giulia	1.270	+ 100	1.370	1.321	— 49
Sardegna	1.460	+ 108	1.568	1.518	— 50
Parziale ...	7.030	+ 496	7.526	7.323	— 203
Sicilia (2)	1.240	+ 110	1.350	1.240	— 110
Totale ...	8.270	+ 606	8.876	8.563	— 313

(1) Nell'ipotesi di entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario (Atto Senato n. 1164).

(2) Importo relativo al Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia.

Fonte: Ministero del tesoro.

Come si è detto avanti, le riduzioni di competenza per l'esercizio 1989 ammontano a — 325,568 miliardi rispetto ai — 313 indicati dalla tabella A per l'ipotesi in cui fosse stata possibile la riduzione delle quote erariali anche per la regione Valle d'Aosta.

La tabella B (fonte: Ministero del tesoro) illustra gli effetti di cassa del contenimento al 4 per cento delle maggiori erogazioni per il 1989 su quelle previste

per il 1988. Come si vede, la composizione del risparmio di 800 miliardi in termini di fabbisogno è data dalla riduzione delle erogazioni alla Sicilia e alla Valle d'Aosta per l'equivalente dei risparmi in termini di competenza e dalla limitazione delle erogazioni entro l'incremento del 4 per cento per le altre regioni. Alla realizzazione dell'obiettivo, è dunque indispensabile il verificarsi del previsto livello di erogazione 1988.

TABELLA B.

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANO

EFFETTI DERIVANTI DALLE MISURE DI CONTENIMENTO.

(miliardi di lire)

REGIONI	Prevedibili erogazioni dell'anno 1988 (a)	Erogazioni 1989 senza misure di contenimento (b)	Previsioni incremento 1988/1989 (c)	Erogazioni 1989 con misure di contenimento (1988 + 4%) (d)	Risparmio (e) = (d) - (b)
Valle d'Aosta	486	540	+ 11,1%	505	- 35
Trentino-Alto Adige	30	30	—	30	—
Trento	1.200	1.477	+ 23,0%	1.250	- 227
Bolzano	1.420	1.746	+ 23,0%	1.477	- 269
Friuli-Venezia Giulia	1.190	1.320	+ 11,0%	1.240	- 80
Sardegna	1.120	1.244	+ 11,0%	1.165	- 79
Totale . . .	5.446	6.357	+ 16,7%	5.667	- 690
Sicilia	1.240	1.350	+ 8,9%	1.240	- 110
Totale . . .	6.686	7.707	+ 15,3%	6.907	- 800

Fonte: Ministero del tesoro.

La tabella C infine (fonte: Ministero del tesoro) illustra in dettaglio le quote spettanti alle regioni a statuto speciale per le leggi di cui è prevista (articolo 2, comma 2) l'esclusione della Valle d'Aosta dal riparto per il 1989.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

LEGGE DI SETTORE — ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 1989 — REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

(Ripartizione stimata secondo la ripartizione dei fondi per l'anno 1988).

STANZIAMENTI DI CONTO CAPITALE.

	Legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3, primo comma - Interventi agricoltura	Quota indistinta Fondo regionale di sviluppo (1)	Fondo nazionale investimenti trasporti locali	Fondo sanitario nazionale di parte capitale	Totali
Valle d'Aosta	11.396.000.000	7.751.565.000	14.139.360.000	3.281.000.000	36.567.925.000
Prov. Autonoma di Bolzano	24.794.000.000	10.967.458.000	13.208.160.000	13.439.439.000	62.409.057.000
Prov. Autonoma di Trento	21.944.446.000	9.670.464.000	11.723.520.000	16.326.113.000	59.664.543.000
Friuli-Venezia Giulia	28.427.956.000	7.924.765.000	18.092.640.000	52.589.620.000	107.034.981.000
Sicilia	153.415.000.000	67.856.715.000	56.344.640.000	142.339.423.000	419.955.778.000
Sardegna	114.253.598.000	35.946.569.000	33.187.520.000	51.394.765.000	234.782.452.000
Totali . . .	354.231.000.000	140.117.532.000	146.695.840.000	279.370.400.000	920.414.736.000
Plafond anno 1989	1.540.000.000.000	935.385.681.000 (1)	800.000.000.000	1.819.000.000.000 (2)	
Plafond anno 1988	1.390.000.000.000	866.985.681.000 (1)	700.000.000.000	1.702.000.000.000 (2)	
Assegnazioni 1988	319.728.000.000	129.871.454.000	128.358.860.000	261.401.000.000	839.359.314.000

(1) La quota indistinta del Fondo regionale di sviluppo è considerata al netto del limite d'impegno di 30 miliardi (legge 30 maggio 1965, n. 574) e al netto dell'importo di lire 88.614.319.000 da far affluire al Fondo nazionale trasporti (parte corrente). La quota complessiva del Fondo regionale di sviluppo è pari a lire 985,6 miliardi per l'anno 1988 e a lire 1.054 miliardi per l'anno 1989.

(2) Il Fondo sanitario di parte capitale è pari a lire 1.800 miliardi per l'anno 1988 e a lire 1.917 miliardi per l'anno 1989. L'importo considerato è al netto dell'accantonamento di lire 98 miliardi che è stato disposto dal CIPE a valere sul Fondo 1988 (delibera 28 gennaio 1988, su *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988).

Regioni ordinarie.

2. Determinazione del fondo comune 1989.

Come già si è accennato, per l'esercizio 1989, il disegno di legge n. 3202 ripete la quantificazione del fondo comune secondo la consolidata decisione degli incrementi annui pari al tasso programmato di inflazione.

Le singole disposizioni riguardano:

1) articolo 1, comma 1: la qualificazione complessiva del fondo a 6.401

miliardi attraverso l'incremento, dal 15 al 23,906 per cento, della quota regionale dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali indicata alla lettera A dell'articolo 8 della legge 281 del 1970: l'incremento garantisce i trasferimenti 1988 (a livello stabilito dal decreto-legge n. 416 del 1988) incrementati del 4 per cento.

La tabella D espone in dettaglio la porzione e composizione del fondo comune 1989.

TABELLA D.

FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DEL FONDO COMUNE REGIONALE 1989

(in miliardi di lire)

A. — Determinazione della base di calcolo per l'incremento del 4 per cento sulle attribuzioni 1988.		
Fondo comune 1988	5.441,683	
Somme sulle quali non si applica l'incremento del 4 per cento:		
Quota del FNT	531,772	
Oneri contrattuali	86	
Case di riposo	0,320	
Quota 88 Reg. St. spec.	34,968	
	653,060	
Totale detrazioni ...	653,060	
Base di calcolo per l'incremento del 4 per cento		4.788,623
B. — Nuova base del Fondo per il 1989 4 per cento della base di calcolo 1988 ..		
		191,623
Base Fondo comune 1989		4.979,458
C. — Nuove leggi aggregate:		
legge 386/76, Enti di sviluppo		
(costanti per anno)	1,1	
legge 891/77, Asili nido		
(85 per cento stanz. 89)	149	
legge 641/78		
(1987+4% = 1988+4%)	454,272	
Ex INAIL Veneto		
(costanti per anno)	0,978	
Ente Cellulosa		
(costanti per anno)	3	
legge 138/84, occupazione giovanile		
(1987+4% = 1988+4%)	194,688	
	802,788	
Totale leggi aggregate ...		802,788
D. — Composizione del Fondo 1989		
Quota Fondo naz. trasp.		531,772
Oneri contrattuali		86
Case di cura		0,320
Quota 1988 regioni stat. spec.		34,968
	6.041,048	
Totale fondo comune ...		6.041,048
Fondo definito nel provvedimento C. n. 3202		6.401

2) *Articolo 1, comma 2*: con l'intento di realizzare i trasferimenti vengono ricomprese, nel fondo così determinato, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario per una serie di disposizioni di settore relative a funzioni trasferite cui si è già accennato avanti. L'elenco comprende sia le somme già inserite, dall'esercizio 1982, nella quantificazione indistinta dal fondo comune (articolo 8, lettera a) e b), della legge 26 aprile 1982 n. 181 - legge finanziaria 1982), sia somme provenienti da leggi successive e dovolute, sino ad esercizio 1988 in forma distinta: così le somme per la gestione degli asili nido comunali, capitolo 2600 della tabella del Ministero della sanità sino all'esercizio 1988 (legge n. 891 del 1977) e ripartite (149 miliardi) in aumento al fondo comune (articolo 3, comma 1, lettera c), disegno di legge C. n. 3202) e 26 miliardi alle regioni a statuto speciale (articolo 3, comma 2, lettera a), disegno di legge C. n. 3202); i maggiori trasferimenti per 320 milioni alle case di riposo « G. Verdi » e « Lydia Borelli » (legge n. 479 del 1984 e n. 206 del 1976) già finanziate nel fondo comune per la quota di 244,5 milioni « aggregata » con l'esercizio 1982; l'incremento di 86 miliardi quale costo del contratto dei dipendenti regionali di cui al decreto-legge n. 355 del 1987, convertito con legge n. 434 del 1987. La tabella D riporta l'elenco dettagliato delle leggi aggregate ed i relativi stanziamenti per gli esercizi 1987-1989. Per alcune di esse occorre però notare che, trattandosi di somme versate dall'INPS e dall'INAIL, esse vengono iscritte in bilancio solo con variazioni successive alla loro acquisizione. In questo senso sono da ritenere indicative le somme di competenza riscosse per l'esercizio 1987. La disposizione di questo comma costituisce una innovazione di rilievo perché ripete l'inglobamento già operato per altre leggi nel 1982 ed eleva la base di calcolo per l'esercizio 1990 e successivi;

3) *articolo 1, comma 3*: stabilisce la ritenuta da operare sul fondo comune quale quota per il ripiano dei disavanzi

delle aziende locali di trasporto, secondo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 151 del 1981. La quota è ancora fissata ai 531,8 miliardi del disegno di legge finanziaria 1989 (articolo 2, comma 2). È da notare che in questa quota non viene computata nella base per definire l'incremento annuo del fondo comune perché considerata nella base per l'incremento del fondo trasporti;

4) *articolo 1, comma 4*: per effetto della inclusione dei relativi stanziamenti nel fondo comune, viene disposta l'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi che - per l'entrata - li sostenevano.

5) *articolo 2, comma 5*: viene determinata in 67 miliardi la quota dovuta alle regioni a statuto speciale e province autonome per le leggi ricomprese nel fondo comune.

Nel corso dell'esame in sede referente, rispondendo ai dubbi e alle perplessità sollevati da deputati componenti la Commissione, sul punto delle intese con le Regioni a statuto speciale, il Ministro per gli affari regionali e per le riforme istituzionali, Antonio Maccanico, ha comunicato di aver in un primo tempo contattato personalmente tutti i presidenti delle regioni a statuto speciale, che di massima si sono dichiarati disponibili ad agevolare la manovra imposta dal Governo.

Il Ministro ha riferito sulla difficoltà di trovare una intesa con la regione Valle d'Aosta in sintonia con le iniziative concordate con le altre regioni a statuto speciale. Infine, però, essendosi anche la Valle d'Aosta dichiarata disponibile a farsi carico della manovra di contenimento prevista dal Governo, si è ritenuta praticabile la via di « un taglio » ai fondi settoriali. Il Ministro ha espresso alle regioni l'impegno che il regime di emergenza non si protrarrà sui futuri esercizi.

Il relatore, ritenuti esaurienti gli ampi e dettagliati chiarimenti forniti dal Ministro, ritenuti incompatibili con l'impostazione del disegno di legge gli emendamenti presentati, ha invitato la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul testo del Governo.

La Commissione a maggioranza — contrari gli onorevoli Franco Bassanini, Maria Taddei e Raffaele Valensise — ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al testo del Governo.

Concludendo, il relatore invita la Camera ad approvare il disegno di legge, raccomandando al Governo di valutare l'opportunità di unificare i flussi finanziari che vanno alle regioni a statuto ordinario ed in particolare a riscrivere la

legge n. 281 per consentire di conglobare nel fondo unico delle regioni il fondo sanitario nazionale e il fondo nazionale trasporti. Si potranno così responsabilizzare le regioni dando elasticità e autonomia ai loro bilanci onde evitare che i passivi a piè di lista delle gestioni speciali ricadano sul bilancio dello Stato in modo « acritico » e spesso « pesante ».

ALBERTO MONACI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI).****PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a verificare, ove necessario, che sia intervenuta la prescritta intesa con le regioni a statuto speciale.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE**(FINANZE)***(Ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).***PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

la normativa proposta non fornisce risposte strutturali e non avvia soluzioni sistematiche, come sarebbe opportuno;

il disegno di legge non contempla una effettiva responsabilizzazione delle regioni sul versante delle entrate, come sarebbe necessario;

e la seguente condizione:

che la normativa proposta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome venga intesa come avente finalità congiunturale.

Auspica, infine, che il Governo concretizzi — al più presto — la disponibilità manifestata in sede di gruppo misto ministeri regioni, di riformare la finanza regionale.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 1.

1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, pertanto, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

ART. 1.

1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.

ART. 2.

1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, a valere sulla annualità 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici — ed al riparto dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui

4. *Identico.*

ART. 2.

Identico.

all'articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti è prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.

5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;

ART. 3.

Identico.

b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « interventi a favore della finanza regionale ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « interventi a favore della finanza regionale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

ART. 4.

Identico.